

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali
Servizio 11°/Elettorale

Palermo, 16 marzo 2007

Prot. n. 439

CIRCOLARE N1

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13/14 - 27/28 MAGGIO 2007 – REGIME DELLE SPESE.

**Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia**

L O R O S E D I

e, p.c.

**Alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali
e delle Autonomie Locali**

S E D E

**Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Servizi Elettorali**

R O M A

Questo Assessorato sta predisponendo, in relazione alle elezioni di cui in oggetto, indette con D.A. n. 592 del 13 marzo 2007, le aperture di credito in favore di codeste Prefetture, imputando la spesa sul cap. 182514 del bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2007.

Dette aperture di credito, che potranno essere utilizzate anche per l'eventuale secondo turno elettorale, sono finalizzate a far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione per le elezioni amministrative.

In relazione a quanto sopra si pregano codeste Prefetture di volere impartire le conseguenti direttive e si rammentano le tipologie di spese poste a carico della Regione, distinguendole da quelle che gravano sulle Amministrazioni interessate.

§ 1 - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma lett. a) e b) della l.r. 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche, sono quelle di seguito indicate.

- spese per la manutenzione dei bolli e dei relativi accessori per le sezioni elettorali;
- spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
- spese per la fornitura delle schede di votazione e dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti;
- spese per il servizio ispettivo di codeste Prefetture connesso al procedimento elettorale; per tale servizio, la Regione assume l'onere per il periodo intercorrente dalla data del decreto assessoriale di indizione dei comizi fino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni;
- spese per i trasporti (comprese quelle per l'imballaggio) e per le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e postali, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle afferenti alla comunicazione dei dati all'Assessorato;
- spese di facchinaggio, a condizione che il servizio sia svolto esclusivamente da ditte o cooperative iscritte nei pubblici registri.

Le spese di trasporto e di facchinaggio considerate ammissibili sono quelle per le quali non è stato possibile avvalersi degli automezzi e del personale in servizio presso di codeste Prefetture.

Per la liquidazione del servizio di trasporto, poi, occorrerà che le fatture relative siano corredate dal visto di congruità del prezzo di trasporto, rilasciato dall'Ispettorato per la motorizzazione civile e t.c. competente per territorio, ove l'importo superi € 2.582,28; per importi inferiori sarà sufficiente la dichiarazione di congruità.

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quanto altro occorra, gli Uffici hanno facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa, che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

Nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione della stampa delle schede di votazione, dei manifesti elettorali e delle relative spese di trasporto sia contenuto entro il limite massimo stabilito da questo Assessorato con apposita circolare, che sarà diramata successivamente, si può prescindere dalla dichiarazione di congruità apponendo sulla fattura la seguente dicitura: "i prezzi sono conformi a quelli indicati con Circolare Assessoriale n. ____ del _____".

Per le rimanenti forniture o servizi il cui importo sia superiore a €. 2.582,28 sarà necessaria la dichiarazione di congruità del prezzo. A tale proposito si precisa che nel suddetto limite è compreso anche l'onere dell' I.V.A., stante che l'obbligazione finanziaria che la pubblica amministrazione assume si concreta sia nel pagamento del prezzo del bene o prestazione che nel relativo onere tributario.

A chiusura del procedimento elettorale, e comunque non oltre il 15 settembre p.v., le Prefetture sono pregate di trasmettere un prospetto riepilogativo di tutte le spese a carico della Regione sostenute direttamente o da rimborsare ai comuni ed a segnalare l'eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire a questo Assessorato improrogabilmente entro il successivo 15 ottobre.

§ 2 - SPESE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art. 23, primo comma, della citata l.r. n. 14/1969 pone a carico delle Amministrazioni interessate le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative.

Pertanto le suddette spese gravano sul bilancio del comune, nel caso di elezioni comunali, ovvero sul bilancio della provincia, nel caso di elezioni provinciali (Provincia regionale di Ragusa) mentre nell'ipotesi di elezioni abbinate vengono ripartite, ex art. 2, primo comma, lett. b) della legge 4 maggio 1979, n. 74, tra il comune e la provincia.

Si indicano, a titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico delle Amministrazioni interessate:

- spese per il funzionamento degli uffici elettorali provinciali e circoscrizionali, ivi comprese le indennità ed i compensi spettanti ai componenti ed esperti dei predetti uffici (a carico delle Amministrazioni provinciali);
- spese per il funzionamento degli uffici centrali o dell'adunanza dei presidenti di seggio e degli uffici circoscrizionali, ivi comprese le indennità ed i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici (a carico delle Amministrazioni comunali);
- spese per la propaganda elettorale, per il trasporto e la installazione delle cabine e del materiale di arredamento, per l'illuminazione dei seggi elettorali;
- spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
- spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.Reg. 23 gennaio 2007, n. 6;
- spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
- spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, contemperando le stesse con le disposizioni dettate dalla direttiva comunitaria n. 93/104/CE alla quale è stata data piena attuazione con i Decreti Legislativi n. 66/2003 e n. 213/2004.

Si rammenta inoltre che l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario, prevista per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, deve essere effettuata con determinazione dei responsabili dei servizi da adottare non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nella determinazione devono essere indicati i nominativi del personale da autorizzare, il numero di ore di lavoro straordinario a ciascuno assegnato e le funzioni da assolvere.

Si fa presente, infine, che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

Relativamente alle spese effettuate per le sole elezioni provinciali, le Amministrazioni provinciali erogheranno un acconto nella misura del 90% della spesa presunta.

Per la determinazione della somma sulla quale calcolare l'acconto si farà riferimento alla spesa della precedente analoga elezione.

Si ricorda, in ultimo, che per il rimborso, al netto delle anticipazioni, della quota parte delle spese per lavoro straordinario e delle altre spese relative all'organizzazione tecnica delle elezioni provinciali sostenute dai Comuni, questi ultimi dovranno presentare documentato rendiconto all'Amministrazione provinciale entro sei mesi dalla data delle consultazioni, pena decadenza del diritto al rimborso (cfr. art. 15 D.L. n. 8/1993 citato).

§ 3 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Per il disposto dell'art. 13 della l.r. 8.7.1977, n. 47, da ultimo modificata dalla l.r. n. 2 del 26.3.2002, i Sigg.ri Prefetti, nella qualità di funzionari delegati, entro sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (ovvero all'esaurimento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovranno presentare a questo Assessorato, Servizio 11°/Elettorale, una certificazione in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi contemporanea notizia alla Ragioneria centrale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali (art. 2 del R.D. 26.10.1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, di cui circolare n. 8 del 5 luglio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art. 80 della citata l.r. n. 2/2002 ha attribuito all'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie Centrali sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo 182514 risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo Servizio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul Cap. 3717 del bilancio della Regione Siciliana.

Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrano giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l.r. n. 256 del 28.12.1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € 516,46 prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessa dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato – Servizio 11°/Elettorale - il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze che derivano dalla qualifica di funzionario delegato.

F.TO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
